COMMISSIONE IV

DIFESA

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LELIO LAGORIO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Saporito ed altri: Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2711) 2

Lagorio Lelio, *Presidente* 2, 3, 4, 5

Gasparotto Isaia 3, 4

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 2, 3, 4

Pellegatta Giovanni 3

Savio Gastone, *Relatore* 4

Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Senatori Giacchè ed altri: Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa *(Approvata dal Senato)* (2871) 5

Lagorio Lelio, *Presidente* 5

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri (2301) 5

Lagorio Lelio, *Presidente* 5, 8

Agrusti Michelangelo 6, 7

Gasparotto Isaia 7

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 7

Rebulla Luciano 6

Savio Gastone, *Relatore* 6

Stegagnini Bruno 6

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2840) 8

Lagorio Lelio, *Presidente* 8

La seduta comincia alle 9,55.

MARIA TERESA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri: « Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1988.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che è pervenuto il prescritto parere della Commmissione bilancio.

Desidero far rilevare alla Commissione che nell'articolo 2 del testo in esame la parola « se » deve essere intesa come « sei »: dal contenuto, infatti, si evince chiaramente che si tratta di un refuso tipografico.

Inoltre, nell'articolo 3 compaiono due verbi coniugati al futuro: « cesseranno » e « saranno ». Secondo una regola di corretta redazione dei testi predisposti dagli uffici delle Commissioni della Camera, i verbi dovrebbero essere sempre usati al presente. Tuttavia, dobbiamo considerare che se operassimo questa modifica dovremmo rinviare il testo del provvedimento (peraltro atteso da lungo tempo) al Senato. Invito, dunque, il relatore ed il Governo ad esprimere la loro opinione su questo punto.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Ritengo che l'errore tipografico contenuto nell'articolo 2 possa essere senz'altro corretto in quanto ciò non comporta un rinvio del testo al Senato. Al contrario, proporrei di lasciare inalterata la redazione dell'articolo 3, rimettendone semmai la correzione al momento della stesura definitiva prima della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ciò anche in considerazione del fatto che l'articolo così come formulato attualmente risulta perfettamente comprensibile.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido su questo punto l'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e suc-

cessive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: se nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso è articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.

Gli onorevoli Gasparotto e Antonino Mannino hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma primo, dopo la parola: difesa *aggiungere le seguenti:* su proposta del COCER.
2. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Al COCER, quale organismo centrale della rappresentanza delle forze armate, sono demandati dalla legislazione vigente compiti specificatamente attinenti al benessere del personale militare. In tale materia rientra, dunque, a pieno titolo la gestione del Fondo di previdenza, oggetto della proposta di legge al nostro esame. L'emendamento di cui sono firmatario è diretto, pertanto, a garantire al COCER, attraverso la partecipazione alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione del Fondo, la possibilità di recare un suo valido contributo – anche nell'interesse dell'amministrazione della difesa e degli Stati maggiori – in totale conformità con le precipue funzioni attribuite a questo organismo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellegatta ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: il consiglio dura in carica cinque anni.
2. 2.

GIOVANNI PELLEGATTA. Il mio emendamento mira a colmare una lacuna esistente nella proposta di legge, stabilendo i termini di permanenza in carica del consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza, giacché il provvedimento in esame si limita a disciplinarne la composizione senza peraltro prevedere nemmeno l'eventuale necessità di una surroga.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Effettivamente non risulta opportunamente delimitata nel tempo la durata in carica del consiglio di cui all'articolo 2. L'emendamento dell'onorevole Pellegatta, quindi, ha una sua ragione d'essere.

GIOVANNI PELLEGATTA. Riferendomi all'emendamento a firma dei colleghi Gasparotto e Mannino, mi dichiaro contrario a che la nomina dei sei membri del Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito avvenga su proposta del COCER, anziché dipendere unicamente dal Ministero della difesa. Quest'ultimo, infatti, qualora venisse a mancare uno dei suddetti componenti sarebbe in grado, immediatamente, di nominarne un altro. Qualora, invece, detta nomina dovesse avvenire su proposta del COCER, i tempi per decidere la sostituzione sarebbero assai più ampi non avendo, questo organismo, la possibilità di convocarsi immediatamente.

ISAIA GASPAROTTO. Il COCER tiene riunioni quattro giorni alla settimana, salvo qualche interruzione. Le sostituizoni, quindi, potrebbero avvenire con una certa immediatezza. Del resto, al COCER viene riconosciuta la sola facoltà propositiva, in quanto dovrà essere il Ministero a pronunciarsi definitivamente sulle norme.

A mio avviso, trattandosi della gestione di un organismo specificamente

previsto per il benessere complessivo delle forze armate, sarebbe un errore non coinvolgervi l'organismo centrale di rappresentanza.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Di fronte a questi due emendamenti, il cui contenuto conosciamo soltanto adesso, riterrei opportuna un'attenta valutazione e, conseguentemente, una breve sospensione dei nostri lavori. Per il COCER, ad esempio, potrebbero insorgere difficoltà nell'indicare i nominativi al Ministero della difesa, qualora ciò gli fosse richiesto allo scadere del biennio previsto per la durata in carica dei suoi componenti.

L'emendamento Gasparotto e Mannino va pertanto valutato con attenzione, in quanto potrebbe stravolgere il senso di questa proposta di legge, sulla quale, per altro, il Senato si è già espresso positivamente nella seduta del 12 maggio.

Non intendo dire che la proposta avanzata dall'emendamento in questione non debba essere considerata, ma certo introdurrebbe un elemento abbastanza rilevante, qualora fosse accolta.

Invece, per quanto riguarda l'emendamento Pellegatta, ritengo che la questione da esso posta sia rilevante, poiché entrambi i ministeri potrebbero ritenere che il consiglio di amministrazione, una volta nominato, resti in carica fino a quando i consiglieri continueranno a farne parte. Sarebbe opportuno, quindi, convenirne la durata entro un arco temporale limitato, anche per evitare che si trasformi in un lavoro di *routine*.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sollecito la Commissione ad approvare la proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato. Il provvedimento, infatti, ripete un meccanismo vigente poiché la legge a cui fa riferimento è quella che prevede l'iscrizione al Fondo di previdenza degli ufficiali dell'esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890.

Esprimo inoltre perplessità sulla proposta volta a conferire al COCER la possibilità – per altro da questi non richiesta – di indicare nominativi al Ministero della difesa, anche perché verrebbe a configurarsi, per la categoria dei carabinieri, un trattamento diverso da quello previsto per gli appartenenti all'esercito.

Il Governo, quindi, pur concordando sulla necessità di chiarire il problema sollevato dall'emendamento Pellegatta, ritiene che l'accoglimento di proposte emendative ritarderebbe, inutilmente, l'approvazione di un provvedimento nei confronti del quale vi è forte attesa da parte delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Condividendo le osservazioni del relatore, ritengo anch'io che i due emendamenti meritino un opportuno approfondimento, in quanto entrambi pongono problemi di una certa rilevanza.

Proporrei, pertanto, di rinviare a domani il seguito della discussione del provvedimento.

ISAIA GASPAROTTO. Dichiaro di associarmi all'esigenza di approfondimento evidenziata sia dal relatore sia dal presidente. Ritengo che l'emendamento di cui sono primo firmatario abbia posto un problema legittimo, ma sono comunque disponibile a ricercare una soluzione da concordare all'interno della Commissione.

Il consiglio centrale di rappresentanza dovrebbe – a mio avviso – svolgere una sua specifica funzione all'interno del consiglio del Fondo di previdenza, indipendentemente dal fatto che ne abbia o no fatto richiesta.

Vorrei dire che non ci troviamo in presenza di due consigli, ma di un solo consiglio con due gestioni separate: una per l'esercito e l'altra per l'Arma dei carabinieri. Rispetto a quel consiglio si chiede che l'organismo centrale di rappresentanza possa in qualche modo intervenire.

Tra l'altro, l'esperienza dice che il consiglio centrale di rappresentanza è stato chiamato anche a dare un parere per quanto riguarda gli stessi concorsi per l'avanzamento di ufficiali e sottufficiali. Questa Commissione e quella corri-

spondente del Senato hanno rinviato un decreto del ministro della difesa proprio perché non era stato sentito il COCER su questo problema specifico.

In effetti, l'organismo di rappresentanza svolge, in base alla legge istitutiva, funzioni alle volte persino più pregnanti di quelle ora in discussione. Per tali motivi, concordo sull'esigenza di un approfondimento della normativa.

PRESIDENTE. Associandomi all'esigenza di approfondimento sollevata dal relatore, propongo di trasmettere gli emendamenti presentati alle competenti Commissioni per il prescritto parere. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Giacchè ed altri: Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (Approvata dal Senato) (2871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Giacchè ed altri: « Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa », già approvata dal Senato nella seduta dell'8 giugno 1988.

Poiché la I Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri (2301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri ».

Ricordo che in una precedente seduta avevamo svolto la discussione sulle linee generali. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. La lettera *a)* dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, è sostituita dalla seguente:

« *a)* i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonché del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva, purché:

non abbiano superato il 28° anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;

siano celibi o vedovi senza prole;

abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;

siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto;

siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3; ».

Sono stati presentati i seguenti identici emendanenti:

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: siano celibi o vedovi senza prole.
1. 1.

Agrusti;

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: siano celibi o vedovi senza prole.
1. 2.

Gasparotto, Mannino Antonino.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Nella discussione sulle linee generali erano emerse due questioni principali: i limiti minimi di altezza per il reclutamento ed il requisito del celibato o del vedovato senza prole.

Per quanto riguarda la prima questione, si tratta di decidere se lasciare le cose come sono attualmente o se rivedere la materia. L'attuale formulazione mantiene diversi limiti di statura a seconda della specialità cui è adibito il carabiniere.

L'evoluzione dei tempi dice che, forse, non è più necessario fare tante distinzioni per le varie Armi e, in modo particolare, per l'Arma dei carabinieri, anche perché la statura media è aumentata e ciò che era stabilito nel decreto luogotenenziale non ha più ragion d'essere.

Per quanto riguarda il problema del celibato o del vedovato senza prole, in passato è stato approvato un provvedimento che riammetteva in servizio tutti coloro che nel frattempo si erano dimessi dall'Arma per sposarsi.

Ritengo opportuno un approfondimento di tale questione in quanto l'attuale formulazione suscita alcune perplessità.

Probabilmente, sarebbe stato più opportuno limitare la modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenziale n. 857 al punto riguardante la licenza elementare e la terza media. Poiché però si è intervenuto sugli altri requisiti, sono sorti alcuni problemi che inducono a sollecitare un approfondimento.

MICHELANGELO AGRUSTI. L'emendamento che ho presentato è volto ad abrogare il requisito del celibato o del vedovato senza prole perché non lo ritengo necessario ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei carabinieri.

BRUNO STEGAGNINI. Ritengo che questo requisito debba essere mantenuto in quanto per le forze armate esiste una precisa normativa che fissa un limite d'età per contrarre matrimonio. Tale limite è attualmente previsto, per l'arma dei carabinieri, nel ventiseiesimo anno d'età, mentre la norma precedente era ancor più restrittiva.

Il problema del limite d'età per il matrimonio è legato anche ad esigenze operative. Infatti, il rapporto percentuale tra il personale celibe ed il personale coniugato, che può dormire fuori delle caserme, non può essere ulteriormente ridotto senza creare problemi insormontabili in una organizzazione che lavora ventiquattr'ore su ventiquattro. Non è possibile ridurre ulteriormente quel rapporto senza rischiare di sguarnire i presidi all'interno delle caserme.

Se abolissimo questa norma – dopo che già la riduzione del limite di età per il matrimonio, operata dalla legge n. 322 del 1976, ha determinato gravi deficienze del personale dal punto di vista del pronto impiego – si provocherebbero ulteriori danni perché si determinerebbe una differenziazione tra coloro che sono in servizio – e, quindi, assoggettati alla legge vigente – e coloro che chiedono di essere riammessi nell'Arma dopo esserne usciti per contrarre matrimonio.

LUCIANO REBULLA. In considerazione della necessità di evitare, per quanto possibile, disparità e dislivelli tra i vari corpi, ritengo sia utile una pausa di riflessione per consentire un approfondimento della materia. Propongo, pertanto, la costituzione di un Comitato ristretto, al fine di esaminare le possibilità di giungere ad una omogeneità di disciplina per i singoli corpi, pur nella considerazione delle loro diversità.

MICHELANGELO AGRUSTI. Concordo con la proposta dell'onorevole Rebulla.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 1, da me presentato, desidero osservare che esso tende ad eliminare una norma che oltre a rappresentare un anacronismo ed una grave limitazione di libertà, non tiene conto di possibili situazioni di fatto derivanti dall'impedimento a sposarsi: mi riferisco alle convivenze, con le difficoltà aggiuntive che comportano in quanto rapporti non istituzionalizzati.

ISAIA GASPAROTTO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Rebulla di costituire un Comitato ristretto, perché il nostro gruppo è favorevole ad un approfondimento della materia e desidera che il provvedimento sia il più possibile corrispondente alle reali esigenze.

Mi sembra che su un punto vi sia già una certa concordanza: il fatto che non si possa essere reclutati nell'Arma dei carabinieri se non si è celibi o vedovi senza prole non ha senso, perché anche chi è sposato può essere un ottimo carabiniere.

Ritengo, poi, che dovremmo tentare di uniformare le norme sul reclutamento dei carabinieri a quelle vigenti per altri servizi pubblici, per quanto riguarda sia il limite del ventottesimo anno di età, sia quello dell'altezza.

Per quanto concerne quest'ultimo, le norme in vigore prevedono un campionario estremamente vario di misure: per gli ufficiali dei carabinieri è richiesta un'altezza di metri 1,70, per i sottufficiali, di metri 1,65; per gli ufficiali di polizia, invece, basta un'altezza inferiore, come anche per quelli dei Corpi dei vigili del fuoco e della guardia di finanza, per i quali deve essere di metri 1,65.

Ritengo che tali limiti rappresentino una discriminazione la quale, se non erro, riguarda non solo chi è troppo basso, ma anche chi è troppo alto.

Occorre, quindi, approfondire anche tale problema tentando di uniformare, per quanto possibile, la disciplina dell'arruolamento nei diversi corpi, per evitare ingiuste discriminazioni.

MICHELANGELO AGRUSTI. Aggiungo un ulteriore elemento di riflessione, anche se di dettaglio. Un recente provvedimento prevede la possibilità per i marescialli di entrare nel ruolo degli ufficiali. Vi potrebbero essere, quindi, ufficiali, provenienti dal ruolo dei sottufficiali, con un'altezza inferiore a quella richiesta per il loro grado.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prima di fare alcune osservazioni sulle specifiche questioni sollevate in precedenza, vorrei sottolineare come l'iniziativa legislativa in esame sia diretta unicamente a parificare il titolo di studio richiesto a coloro che intendono essere riammessi in servizio nell'Arma a quello stabilito per gli aspiranti carabinieri dalla legge 7 ottobre 1986, n. 654.

Per quanto attiene all'asserita obsolescenza del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, vorrei sottolineare che esso prescrive alcuni requisiti di idoneità fisica, morale ed attitudinale che appaiono parametri tuttora validi a selezionare chi si arruola nell'Arma.

Non si tratta, quindi, di prescrizioni arbitrarie e ciò vale anche per la previsione di limiti di altezza. A questo proposito, vorrei ricordare alla Commissione che il decreto del Presidente del Consiglio 22 luglio 1987, n. 411 ha elevato tali limiti, in precedenza disciplinati dalla legge 13 dicembre 1986, n. 874, fissando un'altezza di metri, 1,65 per i sottufficiali e militari di truppa e di metri 1,68 per gli appartenenti all'Arma a cavallo. Tali requisiti, come dicevo, hanno una spiegazione ovvia e banale legata allo svolgimento di compiti che per la loro specificità non possono essere esercitati da chiunque.

Desidero, inoltre, precisare che il decreto luogotenenziale poc'anzi richiamato non contiene alcuna disposizione che vieti alla moglie o ad altri familiari dei militari dell'Arma di lavorare nel luogo dove presta servizio il proprio congiunto. Al contrario, a questo proposito il Parlamento ha approvato la legge 10 marzo

1987, n. 100 con la quale si stabilisce che le mogli, impiegate statali o parastatali di militari che fossero stati trasferiti d'autorità presso altra sede possano ottenere un avvicinamento al luogo dove presta servizio il marito.

Per quanto attiene al limite di età per contrarre matrimonio, ritengo che l'onorevole Stegagnini ne abbia illustrato con estrema chiarezza la necessità con riferimento ai carabinieri che assumono servizio. La legge 10 maggio 1976, n. 322 prevede che i militari di truppa dell'Arma possano sposarsi al compimento del primo anno della prima rafferma triennale e, comunque, dopo aver compiuto il ventiseiesimo anno di età. Con la recente sentenza del 5 marzo 1987, n. 73, la Corte costituzionale si è pronunciata per la legittimità di queste disposizioni, che trovano la loro motivazione nei compiti ai quali vengono preposti i carabinieri appena arruolati. Questi ultimi, infatti, sono soggetti a frequenti trasferimenti e, dunque, si trovano in una condizione più svantaggiata rispetto ai militari con mogli e figli.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che tali norme debbano essere conservate.

Peraltro, il Governo non è contrario a che si richieda a coloro che aspirano ad essere riammessi in servizio nell'Arma oltre allo *status* di celibi o di vedovi senza prole anche di non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età. Ciò al fine di evitare quella disparità di trattamento che l'onorevole Stegagnini ha prefigurato alla Commissione.

Il Governo è favorevole ad un riesame della materia in sede di Comitato ristretto. Infatti, l'introduzione di ulteriori modifiche deve essere adeguatamente ponderata per evitare di creare condizioni di grave difficoltà per l'Arma dei carabinieri che fino ad oggi ha dato prova di capacità e di efficienza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta avanzata dall'onorevole Rebulla di costituire un Comitato ristretto.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1988.

Comunico ai colleghi che, non essendo ancora pervenuto il parere vincolante della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO